

N. .... del .....2018 del registro delle ordinanze.

**ORDINANZA di CANCELLAZIONE d'UFFICIO per IRREPERIBILITA' ACCERTATA.**  
**(art.11 -1° comma- lettera c), D.P.R. 30.05.1989, n.223)**

**L'UFFICIALE D'ANAGRAFE**

**RICHIAMATA** la legge 24.12.1954, n.1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;

**RICHIAMATO** il D.P.R. 30.05.1989, n.223 di approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;

**VISTO** il D.L.gs 6 febbraio 2007, n. 30, recante: “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.”;

**VISTO** che, a seguito delle risultanze dei ripetuti accertamenti effettuati dall'Ufficio di Polizia Municipale, le persone sottoindicate sono risultate irreperibili e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'art.11 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, come modificato dalla Legge 15.07.2009, n. 94, per effettuare la cancellazione dall'ANAGRAFE della POPOLAZIONE RESIDENTE;

**TENUTO** conto che nei modi di legge è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTI** gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

**ORDINA**

la cancellazione, **dall'ANAGRAFE della POPOLAZIONE RESIDENTE, per irreperibilità**, ai sensi dell'art.11 -1° comma- lettera c) del D.P.R. 30.05.1989, n.223, come modificato dalla Legge 15.07.2009, n. 94, di n. 1 cittadini italiani indicati nel seguente prospetto:

N. d'ord.	Relazione con l'intestataro scheda	COGNOME e NOME	LUOGO e DATA di NASCITA	GIA' RESIDENTE in VIA/FRAZ.	ANNOTAZIONI
<b>1</b>	<b>IS</b>	<b>VORRARO Samuele</b>	<b>Poggiomarino (NA) 09.10.1966</b>	<b>Fraz. Paggese, 245</b>	<b>Cittadino Italiano</b>

e la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia (1), con decorrenza dalla data odierna.

**DISPONE**

La notifica del presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio di un avviso di deposito nella Casa Comunale, ai sensi dell'art. 143 C.P.C., nonché per la sua comunicazione, in copia:

- 1) Alla PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO di ASCOLI PICENO ai sensi dell'art.11 -comma 2°- del D.P.R. n.223/1989;
- 2) Alla QUESTURA di ASCOLI PICENO;
- 3) Alla AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 13 di ASCOLI PICENO.

- Agli Uffici comunali:

TRIBUTI e Polizia Municipale.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 07.08.1990, n.241 e successive modifiche, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Prefetto di questa Provincia, entro 30 giorni dalla data di affissione all'ALBO PRETORIO.

Quando il ricorso è inviato a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE  
Sante Ponzi

(1) se del caso.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ del registro

Il sottoscritto responsabile/addetto al servizio, visto il registro degli atti pubblicati in questo Albo Pretorio, tenuto dal messo comunale

**certifica**

che è il presente atto è stato pubblicato in questo ALBO PRETORIO, per venti giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ contestualmente ad un AVVISO di DEPOSITO nella Casa Comunale.

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**L'INCARICATO DEL SERVIZIO**